



Il Presidente

Direttore Generale della ASP di OMISSIS

Fascicolo ANAC n. 3598/2025

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere da parte del Direttore Generale della ASP di OMISSIS in merito ad un'ipotesi di conflitto di interessi di un componente del Comitato Consultivo Aziendale della ASP (rif. Prot. Anac n. 114929 del 18/08/2025, poi integrato con note protocolli n. 123475 del 18/09/2025 e n. 125269 del 24/09/2025)

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato chiesto all'Autorità di fornire chiarimenti in merito ad un'ipotesi di conflitto di interessi di un componente del Comitato Consultivo Aziendale della ASP – si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne la possibilità di attribuire l'incarico di componente del comitato consultivo aziendale della ASP di OMISSIS al legale rappresentante della OMISSIS ONLUS, convenzionata destinataria di finanziamenti da parte della medesima ASP.

Preliminarmente, occorre ricordare la normativa di riferimento della ASP di OMISSIS.

Ai sensi dell'art. 20 dell'Atto Aziendale della ASP di OMISSIS, sono Organi dell'Azienda il Direttore Generale, il Collegio di Direzione e il Collegio Sindacale. L'art. 31 disciplina, invece, il Comitato Consultivo Aziendale – istituito ai sensi dell'art. 9, comma 8, della L.R. OMISSIS- che è composto da utenti e operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari nell'ambito territoriale di riferimento dell'Azienda. Nel medesimo articolo si precisano le seguenti competenze del CCA:

- esprime pareri non vincolanti e formula proposte al Direttore Generale in ordine agli atti di programmazione dell'Azienda, all'elaborazione dei Piani di educazione sanitaria, alla verifica della funzionalità dei servizi aziendali nonché alla loro rispondenza alle finalità del Servizio sanitario regionale ed agli obiettivi previsti dai Piani sanitari nazionale e regionale, redigendo ogni anno una relazione sull'attività dell'Azienda.
- formula altresì proposte su campagne di informazione sui diritti degli utenti, sulle attività di prevenzione ed educazione alla salute, sui requisiti e criteri di accesso ai servizi sanitari e sulle



modalità di erogazione dei servizi medesimi.

- collabora con l'Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) presente in ogni Azienda per rilevare il livello di soddisfazione dell'utente rispetto ai servizi sanitari e per verificare sistematicamente i reclami inoltrati dai cittadini.

Ipotesi di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013

Richiamata la normativa di riferimento, occorre esaminare se sussistano eventuali ipotesi di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di componente del CCA della ASP.

Dirimente nel caso in esame è la natura dell'incarico che si intende attribuire, in quanto l'incarico di componente del CCA della ASP non appare ricompreso tra gli incarichi per i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, trova applicazione il citato decreto.

Ciò porta anche ad escludere l'applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, richiamato dall'istante nel modulo di richiesta di parere, in quanto tale ipotesi di inconferibilità si riferisce in destinazione ai soli incarichi amministrativi di vertice (es. Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale), incarichi dirigenziali e incarichi di amministratore di enti pubblici (es. Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato).

Conflitto di interessi

Quanto, invece, all'ipotesi di conflitto di interessi che potrebbe emergere nel caso in cui un componente del CCA sia il legale rappresentante di una ONLUS convenzionata con la ASP e quindi destinataria di finanziamenti da parte della medesima ASP, si rappresenta quanto segue. Il possibile conflitto di interessi è connesso alla circostanza che tra OMISSIS ONLUS e la ASP di OMISSIS è in corso un rapporto convenzionale per il quale la OMISSIS occupa locali di proprietà della ASP ed ha erogato servizio di riabilitazione ai sensi della convenzione del 9/11/2022. Tra l'altro la ASP ha chiarito che tutt'ora intercorrono rapporti tra l'Azienda e la ONLUS.

Come precisato dal PNA 2019, il conflitto di interessi si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo "a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale". In tal senso, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni tipizzate dalla legge ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee. Più specificamente, nella prima categoria rientrano quelle previste dall'art. 7 d.P.R. cit. ("interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge



abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente"), mentre alla seconda sono riconducibili le fattispecie, attuali o potenziali, non altrimenti conosciute o conoscibili e ciononostante suscettibili di determinarne il rischio di insorgenza di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, sintetizzate nell'espressione "gravi ragioni di convenienza" riportata dal penultimo periodo dell'art. 7 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 20 luglio 2022 n. 6389).

Si rammenta che la principale misura di prevenzione del conflitto d'interessi, anche potenziale, è rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale, che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato. Tale dovere di condotta è espressamente previsto dall'art. 7 d.P.R. n. 62/2013.

L'applicazione della norma, tuttavia, è destinata esclusivamente ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché a consulenti, collaboratori e dipendenti di imprese fornitrici di beni e servizi in favore dell'ente pubblico.

Quanto specificamente al caso in esame, preme sottolineare che è la stessa normativa di riferimento a prevede che il Comitato Consultivo Aziendale sia composto da utenti e operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari nell'ambito territoriale di riferimento dell'Azienda.

Per i componenti del CCA trova poi specificamente applicazione il "*Codice etico della Conferenza Regionale e dei Comitati consultivi delle Aziende Sanitarie della Regione OMISIS*" del 2020, trasmesso in integrazione dall'Azienda.

Tale codice, per quanto rileva con riferimento al caso in esame, si riferisce ai componenti dei CCA, nelle persone dei Presidenti-Rappresentanti legali delle associazioni/organizzazioni partecipanti ai comitati o dei loro delegati in essi (cfr. art. 1).

Ai sensi dell'art. 2 del Codice, ciascun componente di CCA deve agire secondo il deliberato delle rispettive assemblee e senza alcun tipo di interesse personale privato o specifico dell'associazione/organizzazione di appartenenza e l'interesse prevalente deve essere quello risultante dalla somma/complessità/diversità degli interessi che le assemblee deliberanti esprimono sin dal momento della loro costituzione/insediamento (cfr. lett. f).

Il medesimo articolo prevede che i componenti dei CCA si impegnano a rispettare le direttive e le linee di attività stabilite dai programmi deliberati dalle rispettive assemblee, precisando che eventuali iniziative autonome, l'espressione di pareri ed osservazioni, istanze od opposizioni formulate in qualità di componente dei CCA sono ammissibili solo se formalmente autorizzati dal proprio CCA.

Per i Presidenti dei CCA è poi espressamente previsto che:

- è vietato formulare proposte od esprimere il proprio voto in materie per le quali possa sussistere un qualsiasi conflitto di interessi, personale privato o della propria associazione



delegante, con l'azienda sanitaria competente o con altri destinatari delle determinazioni nelle assemblee;

- l'esistenza di un eventuale conflitto di interessi in una determinata materia sarà valutata e dichiarata formalmente, con i conseguenziali effetti, nel corso di seduta, a cura delle assemblee legittimamente costituite, a maggioranza assoluta dei presenti.

La violazione dei criteri di condotta di cui all'art. 2 citato comporta la decadenza da Componente (cfr. art. 3, par. 3.2, p.1).

Alla luce di quanto sopraesposto, nel caso di specie, ferma restando la competenza dell'Azienda per ogni accertamento nel merito, si ritiene che il legale rappresentante della ONLUS sarà tenuto ad astenersi dalle decisioni del CCA ogniqualvolta risultino coinvolti interessi riferiti ai rapporti della ASP con la ONLUS che rappresenta in seno al comitato. Ciò in considerazione della circostanza, esplicitata peraltro nel codice etico, che il componente deve agire senza alcun tipo di interesse personale privato o specifico dell'associazione/organizzazione di appartenenza.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'8 ottobre 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente